

DEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIESSO UMBERTIANO
IN MERITO AL RICORSO DEL SIG. NELLO TOSETTI CONTRO ^{DE-}
LIBERAZIONE CONSIGLIARE 20-7-1914, APPROVATA ~~DA~~ DAL CONSIGLIO
COMUNALE, IN SEDUTA 30-8-1914

=====

All'On. Giunta Prov. Amministrativa di

ROVIGO

L'elettore amministrativo Sig. Nello Tosetti di
Luigi ricorre a codesta On. G. P. A. contro la deliberazio=
ne di questo Consiglio Comunale, in data 20 luglio
1914, colla quale veniva respinto il suo primo ricorso
contro l'elezione a ^{Soci} Consiglieri Comunali Sigg. Seara=
nari Narciso, Camarella Attilio, Brunelli Giulio, Micheli=
ni Giovanni, Mandello Arturo, Malavasi Giuseppe, Dott.
Giacomo Matteotti, ritenendo detta deliberazione con=
traria al disposto dell'art. 23 della legge Comunale e
Prov.

Il ricorrente innanzi tutto afferma che la dichiara=
zione di recesso da Soci della Cooperativa Costruttri=
ce di Fiesse Umbertino, presentata dai Sigg. Searanari
Narciso, Camarella Attilio, Mandello Arturo e Brunelli
Giulio deve ritenersi simulata, o per lo meno non deve
avere valore alcuno, e ciò ai sensi dell'art. 226 del
Codice di Comm.

Basti osservare che detta dichiarazione non può con=
siderarsi come falsa perchè venne fatta in conformità

a quanto prescrive il citato art. del Codice di Commercio, e cioè colla sottoscrizione dei dimissionari sul libro dei Soci; e di detto recesso il Consiglio di Amm. prese atto con deliberazione 5 Giugno 1914, come risulta dal libro dei verbali di detto Consiglio.

Che se gli Amministratori della Cooperativa non si curavano di comunicare al Prefetto l'elenco delle variazioni avvenute nell'~~elene~~ costituzione della Società, a parte che ciò non è stabilito nello statuto e non fu quindi mai compiuto, tale mancanza non può far considerare come falso l'atto stesso, perchè ^{altrorq} ~~altrorq~~ ^{occorrerebbe} ~~occorrerebbe~~ di data falsa anche il verbale del Consiglio.

Per quanto riguarda invece l'applicazione o meno dell'ultimo capo-verso dell'art. 226, si osservi che il legislatore fu mosso nel dettare la disposizione del vincolo nel Socio fino al termine dell'anno sociale, unicamente per tutelare i diritti della Società, in guisa che questa non abbia a risentire danni dal capriccio dei Soci che si dimettono nel momento che più loro aggrada e mettono così la Società in condizichi da non poter funzionare, e dover rispondere di fronte ai terzi per mancate esecuzioni di ~~fronte-ai-terzi~~ opere che avesse assunto.

Ma se la Società ritenendosi abbastanza premunita e si cura, dal fatto di devolvere a suo favore, come è stabilito nell'art. 10 dello statuto, i versamenti in conto azionari e gli utili per lavori eseguiti che spettassero al Socio dimissionario, abbia accettato le dimissioni, dei

Soci, all~~ora~~ più non occorre perchè inutile, la disposizione di^{ca} al citato capoverso dell'art. 226.

=+=+=+=+=+

Il ricorrente in seguito (ritenendo di nessun effetto le dimissioni presentate) osserva che i consiglieri dei quali vien discussa l'eleggibilità, conservando essi la qualità di soci della Cooperativa, devono venir colpiti dalle disposizioni dell'art 23 della legge Com. e Prov., e quindi debbono ritenersi ineleggibili avendo la Cooperativa fin dal 1913 assunto l'appalto della costruzione della nuova Piazza e venendo quindi i suoi Soci, eletti Consiglieri Comunali, a trovarsi in quel contrasto d'interesse, per ovviare il quale il legislatore dette disposizioni di cui al citato art. 23 della legge.

A norma dell'art. 77 ultimo capoverso del codice di Commercio il concetto informato di qualsiasi Società legalmente costituita, è di essere essa un ente collettivo del tutto disgiunto dai Soci.

Questi infatti, se non rivestono la qualità di amministratori, non hanno alcuna ingerenza, alcuna parte nè diretta nè indiretta nei servizi, negli appalti nell'interesse del Comune, e non staranno quindi mai a rappresentare ad un tempo il Comune, e la Società, per cui agiscono in confronto del Comune.

10
Gli azionisti potranno avere interessamento per gli utili che loro verranno distribuiti, ma non potranno mai compromettere le cose del Comune essendo all'infuori della Amministrazione Sociale.

E questo concetto, risulta confermato anche dallo statuto della Cooperativa Costruttrice di Fiesso Umbertino, essendo, tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, il deliberare sull'assunzione o meno dei lavori di qualsiasi genere, mentre l'assemblea dei Soci, dovrà soltanto discutere il riparto degli utili proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Quindi esula completamente in questo caso il fine proposto dal legislatore che ritiene ~~in-queste-casse-il-=====~~ ineleggibile, soltanto quelli che abbiano parte in servizi o nelle amministrazioni o negli appalti nell'interesse del Comune, il che presuppone qualche cosa di attivo, di ingerenza effettiva, ben diversi dal semplice interesse dei dividendi sulle azioni.

Del resto, detto art. implicando esso una restrizione di diritto, deve venire, a norma dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, interpretato restrittivamente e quindi colpire soltanto color che effettivamente potrebbero venire a trovarsi in un contrasto d'interessi col Comune.

A parte l'impossibilità materiale di conoscere i possessori delle azioni al portatore, il legislatore otterrebbe lo scopo (quale certamente non ebbe) di privare i Comuni, in troppo larga misura degli elementi più utili, più operosi, pratici ed intelligenti specie nelle piccole Comunità, essendo facile essere azionisti sia per l'accresciuto numero delle Società, sia per la frazionalità delle quote di concorso.

Il ritenere poi che i soli possessori delle azioni nominative, siano contemplati dall'art. 23, a parte che la distinzione fra i due generi di azionisti sarebbe del tutto arbitraria, avendo ambedue gli identici diritti, ed essendo identica la loro posizione nella Società o di fronte ai terzi si verrebbe a creare vera sperequazione giuridica, senza contare poi il fatto, che riuscirebbe facile, trasformando le azioni nominative in azioni al portatore, nei casi in cui dalla legge è consentito, di eludere il divieto della legge. Gli azionisti, dovranno soltanto a norma dell'art. 292 della legge stessa, astenersi dalle deliberazioni concernenti i loro interessi.

Il ricorrente afferma ancora che il Sig. Brunelli, ex Sindaco supplente della Coop. è ineleggibile essendo le dimissioni da lui presentate il giorno antecedente alle elezioni, da ritenersi simulate; ^{come pure} il Sig. Michelini perchè non risulta che abbia presentato le dimissioni

da Segretario di detta Coop.

Senza ripetere quanto già si affermò in principio di queste deduzioni, e a parte la considerazione che il Sig. Brunelli non fu mai Socio della Coop., basterà osservare che la funzione da Sindaco di una Società e del tutto differente ed anzi in aperto contrasto con quelle degli Amministratori, in quanto il Sindaco deve solo esercitare il controllo su l'operato di essi.

Per quanto invece riguarda il Sig. Michelini Giovanni, è ben sì vero che egli funzionò quale Segretario della Coop. al momento della costituzione di detta Società, ma subito egli venne sostituito, e ne fan fede i verbali dell'Amministrazione, successivamente dei Sigg. Baruchello e Petriagnani ed ultimamente dal Sig. Pellegrinelli Adelino, nominato con verbale 30 Marzo 1914.

=====

Il ricorrente contesta in seguito l'elezione del Cons. Dott. Matteotti, avendo questi prestato una garanzia a favore della Coop. e per i lavori di costruzione della piazza. Occorre considerare innanzi tutto che la garanzia prestata dal Sig. Matteotti Dott. Giacomo, costituisce un atto superfluo, perchè per la legge 19 aprile 1906 NR 126, le Coop. sono dispensate dall'obbligo del deposito della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione degli appalti, in luogo della quale, viene ritenuto il 10% dell'importo delle singole Rate di acconto. Trattandosi quindi di un atto pienamente superfluo non può esso condurre all'ineleggibilità di colui che lo ha prestato.

Si aggiunga ancora che i lavori per la cui esecuzione il Dott. Mattotti si rese garante, sono terminati sin dal 1913, per cui anche da questo lato la garanzia da lui prestata si presenta ormai inutile, non potendo più produrre quel pericolo di contrasto d'interessi col Comune, unico scopo dell'art. 23 della legge citata, dovendosi ormai soltanto procedere al collaudo dei lavori. Che se detto collaudo non venne fin d'ora eseguito si deve unicamente ascrivere alla vecchia Amministrazione che non si curò di condurre a termine la pratica della costruzione della nuova piazza. E non si dica che allo scopo di ottenere un buon collaudo a favore della Coop. si sia preso il provvedimento di licenziare l'Ing. Comunale Sig. Fiorardi, perchè, il ricorrente lo sa certamente, che il provvedimento di licenziamento è dovuto ad altre cause, e forse sarebbe stato preso anche dalla Amministrazione dell'antica maggioranza, nel cui interesse il ricorrente cerca l'annullamento delle elezioni.

+++++

Per quanto riguarda poi l'incompatibilità del Sig. Malavasi, pur tralasciando il fatto del materiale errore incorso dal ricorrente nel comprendere fra i soci che mai rivestì tale qualità, e pur ammettendo che il Sigl. Malavasi fornì (senza alcun contratto) le casse da morto per i poveri del Comune fino al giorno delle elezioni, basti il fatto che dopo il 7 Giugno u.s., e ne fan prova i libri contabili del Comune non fornì più alcuna cassa da morto ~~al~~ Comune stesso.

Per questi motivi:

Il Consiglio Comunale di Fiesso Umbertino

Visto l'art. 87~~2~~ della legge Com. e Prov. \S

e

CHIEDE

all'On. G.P.A. di Rovigo di voler respingere il ricorso presentato dal Sig. Nello Tosetti contro la deliberazione di questo Consiglio Com. in data 20 Luglio u.s. e ritenere per ~~ciò~~ eleggibile a Consiglieri Comunali i Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Brunelli Giulio, Malavasi Giuseppe, Michelini Giovanni, Matteotti D. Giacomo, e Mandello Arturo.

Fiesso Umbertino 30 Agosto 1914

Per il Consiglio Com.

Il Sindaco